Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 6 dicembre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 17 novembre 2004 - Deliberazione N. 2079 - Area Generale di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario **- L.R. 14/03/2003 n. 7. Art. 6 e 7. Provvedimento.**

omissis

PREMESSO

- che con Legge regionale 14 marzo 2003 n.7, pubblicata sul Burc n. 13 del 24.03.2003 è stata prevista la disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale finalizzati a favorire l'integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della Comunità campana;

- che le iniziative culturali previste consistono, come dispone l'art.2 della legge, in convegni, mostre e rassegne, iniziative di studio e documentazione attinenti ai beni ed alle attività culturali, iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania, nonché ogni altra attività diretta alla produzione ed alla divulgazione della cultura;

- che con atto deliberativo di G.R. n.2189 del 27.06.2003 è stato costituito l'Albo Regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni culturali di preminente interesse regionale;

- che con atto deliberativo dì G.R. n. 184 del 13.02.2004 sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi finanziari per la promozione culturale, oltre alla relativa modulistica, nonché le modalità per l'iscrizione ex art.6 ed art.7 delle Associazioni, Fondazioni, Enti e Società che abbiano fatto istanza entro il 30 settembre;

- che con atto deliberativo di G.R. n. 3860 del 30.12.2003, inoltre, è stato nominato il Comitato Scientifico di accesso, valutazione e controllo, ai sensi dell'art. 14 della legge 7/2003, che ha il compito di formulare un parere obbligatorio sull'iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale di associazioni, fondazioni, enti e società, che svolgano attività culturali di interesse regionale, nonché abbiano avuto il riconoscimento di Istituzioni di Alta Cultura;

CONSIDERATO

- che gli artt.6, 7 e 14 della L.R.7/2003 prevedono che l'iscrizione nell'Albo regionale ordinario e nella sezione speciale delle istituzioni di alta cultura è disposta dall'Assessorato competente, previo parere obbligatorio del Comitato Scientifico, che si è insediato il tre febbraio 2004 ed ha iniziato ad esaminare le istanze pervenute rispettivamente entro il 30 settembre 2003 ed entro il 30 settembre 2004, come previsto dalla legge, in data 7 aprile 2004;

RILEVATO

- che il Comitato Scientifico, nel corso delle sue sedute, ha attentamente esaminato le varie istanze pervenute, corredate della prescritta documentazione, ed ha concesso l'iscrizione ex art.6 ed ex art.7 L.R.7/2003 agli Enti di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, escludendo le istanze carenti di requisiti e documentazione, nonché richiedendo - laddove necessario - la documentazione integrativa;

- che tali Enti, una volta iscritti nell'Albo ex art.6 e 7, possono accedere ai contributi annuali di cui agli stessi artt.6 e 7 della normativa in oggetto;

VISTA la L.R.7/2003;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto dell'attività svolta dal Comitato Scientifico di valutazione ex art. 14 della L.R.7/2003 e del parere espresso sulla richiesta di inserimento negli Albi ex art.6 ed ex art.7 della legge regionale 7/2003 di Associazioni, Fondazioni, Enti e Società, che hanno prodotto istanza entro il 30 settembre 2003 ed entro il 30 settembre 2004, come previsto dalla normativa;

- di disporre l'iscrizione nell'albo regionale ex art.6 degli enti indicati nell'allegato alla delibera, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di disporre il riconoscimento di Istituzione di Alta Cultura ex art.7 della legge per gli Enti indicati nello stesso allegato alla delibera, Enti da inserire nella sezione speciale dell'Albo regionale ;

- di riservarsi di aggiornare l'Albo ex art.6 e ex art.7 entro il 31 gennaio, previa verifica dei requisiti e dell'attività degli Enti da parte del Comitato Scientifico;

- di dare atto che le Associazioni, Fondazioni, Enti e Società iscritte nell'Albo Speciale degli Istituti di Alta Cultura sono contemporaneamente già iscritte nell'albo di cui all'art.6, come previsto dalla lettera a), secondo comma dell'art.7 della L.R.7/2003;

- di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza all'A.P.C. n.13 per gli adempimenti consequenziali;

- di disporre la pubblicazione sul Burc e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino